

Prot. n. 114 del 10 gennaio 2014

All. : estratto direttiva Miur del 30-11-2007

estratto del P.o.f. sulla valutazione

Alle Docenti di Scuola Primaria

Ai/alle Docenti di Scuola sec. di I grado

e p.c.: Alle Docenti di Scuola Infanzia

Al Personale a.t.a.

DA AFFIGGERE NELLE SEDI DI S.P.

E NELLE CLASSI DELL'A.MORO

Ad alunni/e e per loro tramite ai genitori

S E D I

Oggetto: Divieto uso non autorizzato di cellulari e di altri dispositivi privati.

Ricordo e confermo a beneficio di tutti, per il Personale affinché le spieghi e le faccia rispettare, agli alunni affinché non incorrano in sanzioni, sia disciplinari (v. regolamento interno) che pecuniarie (v. legge sulla privacy), le regole relative all'uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici privati, come Ipod, Ipad, tablet e macchine fotografiche.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO: nella Parte quarta-Norme generali di comportamento degli alunni è scritto: *art. 5-Doveri degli alunni: ... È proibito l' uso di qualsiasi cosa estranea al materiale scolastico (telefoni cellulari, video-game, pubblicazioni, walkman ...) e qualsiasi altro oggetto che possa distogliere dalle lezioni la dovuta attenzione. La scuola, inoltre, non risponde degli oggetti di valore smarriti dagli alunni.* Successivamente nella Parte quinta-Mancanze disciplinari degli alunni, all'art. 9 punto 1c, è previsto per l'alunno che rechi con sé materiale non pertinente "*annotazione sul registro e sequestro del materiale, con informazione alla famiglia*"; se il comportamento è reiterato "*ammonizione ed eventuale convocazione della famiglia*"; più avanti, per i comportamenti dannosi, tra cui rientra la ripresa di immagini non autorizzate a prescindere dall'intento diffamatorio, sono previste sanzioni più gravi, fino al massimo della sospensione fino a 15 giorni.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: si evidenzia, dall'incrocio tra i parametri e i modelli di giudizio globale, che il voto quadrimestrale di un/a alunno/a che non rispetta più volte questa norma comportamentale NON può essere superiore al 7 (sette).

DIRETTIVA MINISTERIALE: reitero quanto già comunicato con la circ. interna prot. n. 2494 del 29 novembre 2012, avente come oggetto: Indicazioni sulla "privacy a Scuola" fornite dal Garante della Privacy. Direttiva del Miur n. 104 del 30-11-2007 sull'uso di cellulari e simili ed allego, come allora, un estratto della direttiva che a questo punto è bene stampare e conservare in ciascuna classe dell'"A. Moro" e all'albo in ciascun plesso, visto che è d'interesse di chiunque acceda nei locali, e non solo nelle aule scolastiche, tenerla ben presente.

SINTESI del D.S.: in conclusione, riassumo come segue i termini della questione:

- 1- NON è al momento vietato portare con sé dispositivi telefonici, ma E' VIETATO USARLI senza il preventivo assenso del/la Docente o del/la Responsabile di sede;
- 2- la Scuola non ha alcuna responsabilità e L'ASSICURAZIONE NON COPRE ALCUN DANNO, FURTO, ecc. dei materiali aggiuntivi portati dagli alunni, che restano soggetti alla loro esclusiva cura, PER CUI NON PUO' ESSERE RICHiesto AL PERSONALE DI CUSTODIRE CELLULARI e simili, ad esempio quando ci si reca in palestra;
- 3- in caso di necessità, la famiglia può chiedere di far tenere acceso il cellulare del/la figlio/a, in qual caso sempre con la suoneria disattivata e per il tempo necessario a ricevere o trasmettere la comunicazione autorizzata;
- 4- l'uso improprio e non autorizzato del cellulare per telefonare e riprendere immagini comporterà SANZIONI scolastiche e in primo luogo la consegna del dispositivo al/la Responsabile di sede per la riconsegna al genitore intestatario della sim, anche per comunicargli/le ulteriori eventuali misure collegate all'infrazione della normativa sulla privacy compiute con l'utenza a lui/lei intestata.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Fanfarillo)

Roma, 30 novembre 2007

Direttiva n. 104 [estratto a cura del D.S.]

IL MINISTRO

...

CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, *rectius* "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica;

...

ADOPTA

la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

...

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

...

In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

...

Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria").

P.O.F. dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° [estratto a cura del D.S.]

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Voto 7 ... talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali, può avere a suo carico richiami scritti e/o utilizza in maniera non accurata il materiale ...

Voto 7 L'alunno evidenzia un comportamento superficiale e/o deve essere guidato nella partecipazione responsabile alla vita della classe e/o nel rispetto delle regole convenute. Può essere discontinuo nell'assolvimento dei doveri scolastici e nella collaborazione o nell'uso delle risorse personali.